



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

N. 903

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

**Visti** l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** le domande presentate dalla società DIMMS Control Srl con sede in Arcella di Montefredane (AV), la prima in data 22.10.2007 con la quale ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare e certificare nel proprio laboratorio prove su rocce, la seconda in data 18.12.2009 con la quale ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare e certificare indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

**Vista** l’istruttoria effettuata con esito preliminare favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

**Visto** il DP n.6925 del 10.08.2010 con il quale è stato nominato un Comitato speciale con il compito di provvedere con urgenza, nelle more dell’emanazione di apposite Circolari, all’esame e parere delle istanze di autorizzazione di cui trattasi;

**Visto** il parere reso dal Comitato speciale di cui sopra, nella seduta del 05.01.2011;

**Vista** la documentazione integrativa presentata dopo la pubblicazione delle Circolari n.7618 e n.7619 dell’8 settembre 2010

**DECRETA**

**Art.1** E’ rilasciata alla società DIMMS Control Srl con sede in Zona Industriale ASI di Avellino, Via Campo di Fiume, 13 – 83030 Arcella di Montefredane (AV), l’autorizzazione a svolgere attività di prova e certificazione sulle rocce, nonché attività di esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.

**Art.2** Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e spostamenti, da effettuarsi con frequenza almeno annuale da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del D.P.R. 380/01 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di campioni o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio autorizzato. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Serena DE IASI.

Art.5 Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 L'autorizzazione ha validità quinquennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione necessaria alla valutazione della permanenza dei requisiti.

Art.7 L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o carenze del laboratorio, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti la gestione del servizio, la correttezza e la competenza previste nell'esecuzione delle prove, le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li **28 GEN. 2011**



**IL PRESIDENTE**  
**(Francesco KARRER)**

*Francesco Karrer*

*sl*